

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SUBBIANO**

**STATUTO**

## **INDICE**

*Premessa*

### **CAPO I NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA**

Articolo 1 Costituzione - Sede - Durata

Articolo 2 Principi Ispiratori

Articolo 3 Elementi giuridici

Articolo 4 Finalità

Articolo 5 Attività di formazione

Articolo 6 Sezioni

Articolo 7 Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

Articolo 8 Stemma

Articolo 9 Veste

Articolo 10 Adesione alla Confederazione Nazionale

Articolo 11 Adesione ad altre organizzazioni

Articolo 12 Norme sul Volontariato

Articolo 13 Gruppi operativi

### **CAPO II ASSOCIATI**

Articolo 14 Classificazione degli Iscritti

Articolo 15 Requisiti per l'ammissione alla Misericordia

Articolo 16 Procedimento di ammissione alla Misericordia

Articolo 17 Aspirante Confratello

### **CAPO III DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRAPELLI**

Articolo 18 Doveri dei Confratelli

Articolo 19 Provvedimenti disciplinari

Articolo 20 Perdita della qualità di Confratello

### **CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA**

Articolo 21 Gli organi

Articolo 22 L'Assemblea degli Associati

Articolo 23 Assemblea Ordinaria

Articolo 24 Assemblea Straordinaria

Articolo 25 Validità della costituzione  
Articolo 26 Validità delle deliberazioni  
Articolo 27 Il Magistrato  
Articolo 28 Composizione del Magistrato  
Articolo 29 Adunanze del Magistrato  
Articolo 30 Il Governatore  
Articolo 31 Il vicegovernatore  
Articolo 32 Il Segretario  
Articolo 33 L'Amministratore  
Articolo 34 Gratuità e durata degli organi sociali  
Articolo 35 Il Collegio Probivirale  
Articolo 36 L'Organo di Controllo  
Articolo 37 L'Organo di Revisione Legale dei Conti  
Articolo 38 Il Correttore  
Articolo 39 La Commissione elettorale  
Articolo 40 Modalità di elezione degli organi  
Articolo 41 Composizione della Commissione Elettorale  
Articolo 42 Gratuità delle cariche elettive

#### **CAPO V NORME PARTICOLARI**

Articolo 43 Riforma dello statuto  
Articolo 44 Regolamento generale  
Articolo 45 Mancato funzionamento della Confraternita  
Articolo 46 Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia  
Articolo 47 Scioglimento della Confraternita  
Articolo 48 Devoluzione del patrimonio

#### **CAPO VI RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

Articolo 49 Fonti di finanziamento  
Articolo 50 Patrimonio

#### **CAPO VII SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO LIBRI SOCIALI**

Articolo 51 Bilancio e scritture contabili  
Articolo 52 Bilancio Sociale

Articolo 53 Libri sociali

## **CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 54 Norma di rinvio

## **PREMESSA**

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

## **CAPO I NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA**

### **Articolo 1 Denominazione - Sede - Durata**

È costituita in Subbiano l’Associazione di Volontariato denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUBBIANO ODV” con sede nel Comune di Subbiano.  
L’Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche.

### **Articolo 2 Principi ispiratori**

La Misericordia di Subbiano è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano, ricompresa nel territorio della Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro.

### **Articolo 3 Elementi giuridici**

La Misericordia di Subbiano è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.  
La Misericordia è secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

### **Articolo 4 Finalità**

Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.

La Confraternita non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti principali attività di interesse generale:

- a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità, nonché i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- k) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, individuate dal Magistrato tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, a titolo esemplificativo non esaustivo, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) la gestione del proprio o di altri cimiteri;
- c) operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, e più in generale le operazioni ritenute idonee od opportune al perseguimento dei suoi scopi, compresa la costituzione di enti e società, nonché la assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Potrà inoltre integrare la propria attività con quella di altri enti associativi, promuovendo ed aderendo a forum, consorsi, a.t.i., a.t.s. ed altre iniziative intra-associative.

## **Articolo 5 Attività di formazione**

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

## **Articolo 6 Sezioni**

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

## **Articolo 7 Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche**

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

## **Articolo 8 Stemma**

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

### **Articolo 9 Veste**

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

### **Articolo 10 Adesione alla Confederazione Nazionale**

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

### **Articolo 11 Adesione ad altre organizzazioni**

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

### **Articolo 12 Norme sul Volontariato**

La Misericordia svolge la sua attività prevalentemente in favore dei terzi e della generalità della popolazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite della Confraternita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Il Confratello di Misericordia riceve dal beneficiario la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione " Che Iddio gliene renda merito".

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Magistrato, con le modalità previste dalle disposizioni di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli, sulla base di apposito regolamento approvato dal Magistrato, distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

### **Articolo 13**

#### **Gruppi operativi**

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso la creazione gruppi .

Un rappresentante del gruppo partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

### **CAPO II**

#### **ASSOCIATI**

### **Articolo 14**

#### **Classificazione degli Iscritti**

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che partecipano alle attività dell'Associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

a) Confratelli effettivi;

b) Confratelli buonavoglia.

I Confratelli effettivi sono coloro che, dovranno compiere un periodo di aspirantato nel primo anno di iscrizione , accettando l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. Il confratello moroso non ha diritto di voto.

I buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia, , possono presentare formale domanda di ammissione alla Confraternita, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma quinto del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

### **Articolo 15**

#### **Requisiti di Ammissione**

Per essere associati alla Misericordia occorre avere principi morali, tenere una condotta integra anche sotto il profilo penale

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota di iscrizione (quota associativa) e della quota di rinnovo.

### **Articolo 16**

#### **Procedimento di ammissione alla Misericordia**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso.

L'ammissione del nuovo associato avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Nel caso di richiedente minorenni, la domanda dovrà essere corredata dalla firma dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera sulla domanda di ammissione.



La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata a cura del Magistrato nel libro degli associati; la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Magistrato il quale - se non appositamente convocato - si pronuncia nella prima riunione utile. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e con la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato.

### **Articolo 17 Aspirante Confratello**

L'aspirante Confratello è colui che aspira a far parte della Confraternita nella qualità di Confratello effettivo .

L'aspirante Confratello deve svolgere un periodo di ininterrotto e lodevole servizio, così come disciplinato dal regolamento approvato dal Magistrato.

Gli aspiranti Confratelli possono partecipare all'Assemblea, e hanno diritto di voto.

## **CAPO III DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRAPELLI**

### **Articolo 18 Doveri dei Confratelli**

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

### **Articolo 19 Provvedimenti disciplinari**

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato; Inattività dal servizio di volontariato per oltre 6 mesi confratelli volontari.
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

### **Articolo 20 Perdita della qualità di Confratello**

La qualità di Confratello della Misericordia di Subbiano si perde per:

- a) recesso: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta da presentare al Magistrato; il recesso ha effetto immediato;
- b) decadenza: ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15, ovvero qualora - nonostante il richiamo - persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 18, ovvero nel caso in cui sia inadempiente al pagamento della quota sociale per oltre due anni consecutivi.

c) esclusione: nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione del rispetto delle norme GDPR. La perdita della qualità di associato implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro i provvedimenti stessi l'interessato può presentare ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Proviviri, il quale decide, sentito l'Interessato, il Governatore ed il Responsabile della Compagnia attiva ove la contestazione riguardi un Confratello, con parere definitivo inappellabile.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Provirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

## **CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA**

### **Articolo 21 Gli organi**

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio Provirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

### **Articolo 22 L'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Misericordia, composto da tutti i Confratelli effettivi e buonavoglia aventi diritto di voto.

È convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

È convocata dal Governatore almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché a mezzo manifesto pubblico e con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

È presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore; in mancanza di quest'ultimo è presieduta dal componente del Magistrato più anziano di età.

Ciascun Confratello ha diritto ad un voto.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore ai dieci giorni.

L'Assemblea deve altresì essere convocata:

- a) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando lo richiedano all'unanimità il Collegio dei Proviviri o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto;
- c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata la Confederazione Misericordie d'Italia.

In tali casi il Governatore deve convocare l'Assemblea, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 23 Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente, o laddove presente, corredato del bilancio sociale e della relazione dell'Organo della Revisione Legale dei Conti o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale e l'Organo di Controllo;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- l) L'assemblea potrà decidere di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

## **Articolo 24 Assemblea Straordinaria**

22.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte:

- a) di modifica dello statuto;
- b) di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione, previo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e secondo il procedimento di cui all'art.42-bis c.c.;
- c) inerenti argomenti di carattere eccezionale o gravi irregolarità emerse durante la gestione.

## **Articolo 25 Validità della costituzione**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti che vi partecipino.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da altro Confratello, il quale, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega.

## **Articolo 26 Validità delle deliberazioni**

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione, nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le delibere di scioglimento sono approvate con il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

## **Articolo 27 Il Magistrato**

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse di cui all'articolo 4;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
  - d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  - e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
  - f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
  - g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
  - i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
  - l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivata delibera di rigetto alla loro definitiva adesione;
  - m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  - n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
  - o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli
  - p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
  - q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
  - r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
  - s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
  - t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
  - u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
  - v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
- Il Magistrato è da ritenersi automaticamente convocato per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati delle votazioni di cui all'art. 40, salvo diverso accordo unanime dei suoi componenti per un qualsiasi giorno precedente.

### **Articolo 28 Composizione del Magistrato**

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Sono applicabili le cause di decadenza e ineleggibilità ex Art. 2382 cc.

### **Articolo 29 Adunanze del Magistrato**

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie

d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata; dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

### **Articolo 30** **Il Governatore**

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

Il potere di rappresentanza del Governatore è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

### **Articolo 31** **Il Vice Governatore**

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

### **Articolo 32** **Il Segretario**

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 30. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

### **Articolo 33** **ESORIERE**

Il tesoriere, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

### **Articolo 34** **Durata degli organi sociali**

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

### **Articolo 35** **Il Collegio Probivirale**

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 28 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

### **Articolo 36** **L'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

L'Organo di Controllo dopo l'elezione si riunisce, su convocazione del Governatore, per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori legali dei conti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c; per la loro eleggibilità valgono le norme di cui all'art. 28, commi 2 e 3.

I membri dell'Organo di controllo non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Probiviri.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti, ed il relativo verbale, firmato da tutti i presenti.

L'organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, ha diritto di ottenere notizie sull'attività della Misericordia.

L'organo di Controllo delibera validamente con la presenza di due componenti.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

### **Articolo 37**

#### **L'Organo di Revisione Legale dei Conti**

L'Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017, e salvo quanto previsto dall'articolo 36 ultimo comma, nomina l'organo di revisore legale, che potrà essere anche monocratico o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

### **Articolo 38**

#### **Il Correttore**

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, senza diritto di voto.

### **Articolo 39**

#### **La Commissione elettorale**

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accerta la regolarità delle deleghe;
- g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

### **Articolo 40**

#### **Modalità di elezione degli organi**

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

#### **Articolo 41**

### **Composizione della Commissione Elettorale**

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

#### **Articolo 42**

### **Gratuità delle cariche elettive**

Tutte le cariche elettive - ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano iscritti negli appositi albi Professionali previsti dalla legge - sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 28 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Provirvi e Presidente dei Sindaci Revisori.

## **CAPO V**

### **NORME PARTICOLARI**

#### **Articolo 43**

### **Riforma dello statuto**

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 27 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Provirvi in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 22 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

#### **Articolo 44**

### **Regolamento generale**

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.



## **Articolo 45**

### **Mancato funzionamento della Confraternita**

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 35 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

## **Articolo 46**

### **Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

## **Articolo 47**

### **Scioglimento della Confraternita**

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

## **Articolo 48**

### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Confraternita è devoluto per mezzo di delibera assembleare e previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere di intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

## **CAPO VI**

### **RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

## **Articolo 49**

### **Fonti di finanziamento**

La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- l) raccolta di fondi;
- m) dividendi derivanti dalla partecipazione a società lucrative o cointeressenze;
- n) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- o) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentite dalla legge.

## **Articolo 50 Patrimonio**

Il patrimonio della Confraternita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Confraternita non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque natura e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La Confraternita potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

## **CAPO VII**

### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO LIBRI SOCIALI**

#### **Articolo 51 Bilancio e scritture contabili**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Magistrato predispose il bilancio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione o bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui la Confraternita abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di legge può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

Il Magistrato predispose altresì il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Magistrato avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore se nominato e ad ogni altra relazione prevista per legge.

#### **Articolo 52 Bilancio Sociale**

Nell'ipotesi in cui la Confraternita abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Articolo 53**

## **Libri sociali**

La Confraternita deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Magistrato; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

I confratelli hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità prescritte dall'articolo.

## **CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 54 Norma di rinvio**

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano il regolamento interno dell'Associazione, le norme di legge, integrate - ove non contrastanti - con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.